

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DG EAC 04/03

ANNO EUROPEO DELL'EDUCAZIONE ATTRAVERSO LO SPORT 2004

(2003/C 126/07)

1. INTRODUZIONE

In virtù della decisione n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003 ⁽¹⁾, che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004 (AEES 2004), la Commissione europea intende concedere un finanziamento ad iniziative adeguate aventi interesse comunitario.

La dotazione di bilancio complessiva per l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004 ammonta a 11,5 milioni di EUR. La gestione di tale dotazione è affidata alla direzione generale dell'Istruzione e della cultura della Commissione europea.

La Commissione indice il presente invito a presentare proposte allo scopo di cofinanziare progetti sviluppati negli Stati membri, realizzati a livello locale, regionale, nazionale, transnazionale o comunitario e rispondenti agli obiettivi esposti di seguito.

La Commissione prevede inoltre la possibilità di concedere sovvenzioni, oltre che nell'ambito del presente invito a presentare proposte, a favore di progetti che perseguano gli obiettivi dell'Anno e che siano presentati, in particolare, da organismi che si trovino in situazione di monopolio di diritto o di fatto.

2. OBIETTIVI

L'Anno europeo persegue i seguenti obiettivi:

- sensibilizzare gli istituti di insegnamento nonché le organizzazioni sportive all'esigenza di cooperare allo scopo di sviluppare l'educazione attraverso lo sport e la sua dimensione europea, tenuto conto del grandissimo interesse che i giovani nutrono per ogni forma di sport,
- trarre vantaggio dai valori trasmessi attraverso lo sport per lo sviluppo delle conoscenze e competenze che consentono ai giovani di sviluppare capacità fisiche e la volontà a compiere sforzi a livello personale, nonché capacità sociali come il lavoro in gruppo, la solidarietà, la tolleranza e il fair play in un ambito multiculturale,

- promuovere la consapevolezza del contributo positivo delle attività di volontariato in un'educazione informale, in particolare dei giovani,

- promuovere il valore educativo della mobilità e degli scambi degli studenti soprattutto in un ambiente multiculturale attraverso l'organizzazione di incontri sportivi e culturali nel quadro delle attività scolastiche,

- incoraggiare lo scambio di buone pratiche sul ruolo che lo sport può svolgere nei sistemi educativi per promuovere l'inclusione sociale dei gruppi sfavoriti,

- creare un migliore equilibrio tra attività intellettuali e fisiche nella vita scolastica, incoraggiando lo sport nelle attività scolastiche,

- prendere in considerazione i problemi connessi all'istruzione dei giovani sportivi di entrambi i sessi che partecipano a competizioni sportive.

3. SETTORI DI AZIONE PER LE PROPOSTE PRESENTATE NELL'AMBITO DELL'ANNO EUROPEO DELL'EDUCAZIONE ATTRAVERSO LO SPORT 2004

I progetti cofinanziati nell'ambito del presente invito a presentare proposte possono essere di due tipi in funzione della loro portata:

- **progetti di portata comunitaria** (la realizzazione del progetto deve comportare la collaborazione di partner di almeno otto paesi partecipanti, cfr. paragrafo 5),

- **progetti di portata locale, regionale, nazionale o transnazionale.**

La Commissione desidera ottenere un certo grado di equilibrio nel tipo di progetti cofinanziati. Al fine di conseguire tale equilibrio si prenderanno in considerazione gli obiettivi dell'Anno europeo ai quali tali progetti contribuiscono in misura maggiore, la loro portata, i gruppi destinatari e la sede di svolgimento dei progetti stessi.

⁽¹⁾ GU L 43 del 18.2.2003, pag. 1.

I progetti cofinanziati dovranno promuovere gli obiettivi dell'Anno europeo, segnatamente in uno o più dei seguenti modi:

- progetti di cooperazione tra istituti di insegnamento e organizzazioni sportive che abbiano lo scopo di integrare da una parte l'esercizio dello sport in modo strutturato e sostenibile nell'istruzione formale, e dall'altra la presenza dello sport nelle altre materie previste dai programmi di studio,
- progetti destinati a creare vasti partenariati, con partner non tradizionali come i mass media, le organizzazioni giovanili e le associazioni di volontariato,
- progetti di cooperazione tra istituti d'insegnamento, organizzazioni sportive e autorità pubbliche, che permettano la creazione di attività sportive rispondenti ai bisogni dell'istruzione non formale, e che garantiscano lo scambio delle migliori pratiche,
- progetti che organizzino azioni educative da parte del volontariato su scala comunitaria, transfrontaliera o nazionale, e che consentano di testare le possibilità offerte dallo sport nel quadro dell'istruzione non formale,
- progetti che promuovano scambi tra studenti di diversi Stati membri o di diverse regioni all'interno degli Stati, e che utilizzino maggiormente l'attività fisica come elemento motore dello scambio, ma in grado di combinare allo stesso tempo altre attività culturali,
- progetti che prevedano attività comuni tra studenti di diversi ambienti socioculturali, in particolare degli ambienti svantaggiati,
- progetti destinati a individuare, nel lavoro con i giovani, i temi prioritari che le attività sportive possono promuovere, come il lavoro in gruppo, la partecipazione, la solidarietà, la tolleranza e la comprensione reciproca in un ambiente multiculturale,
- azioni miranti a diffondere informazioni sulle migliori pratiche e sui metodi innovativi d'integrazione dello sport in ambito educativo (potrà essere necessario, a tal fine, trarre profitto dai risultati ottenuti da altri progetti europei).

4. BILANCIO DISPONIBILE

Il bilancio disponibile per i progetti cofinanziati ammonta a **6,5 milioni di EUR** ⁽²⁾. Sulla base di tale importo, la Commissione

⁽²⁾ Tale importo è stato stabilito sulla base della dotazione finanziaria per la realizzazione dell'AEES 2004 prevista all'articolo 10 della decisione n. 291/2003/CE. Tale dotazione era stata prevista per l'UE con 15 Stati membri. Il bilancio può essere modificato per tener conto soprattutto della partecipazione degli Stati in via di adesione.

prevede di essere in grado di cofinanziare **circa 185 proposte (10 delle quali saranno progetti comunitari)**.

Tale bilancio sarà ripartito in tre gruppi in funzione della data di avvio del progetto:

- 1) azioni avviate prima del 1° gennaio 2004: 500 000 EUR;
- 2) azioni avviate entro il 1° gennaio 2004 e il 30 giugno 2004: 4 000 000 di EUR;
- 3) azioni avviate a partire dal 1° luglio 2004: 2 000 000 di EUR.

Il cofinanziamento coprirà al massimo:

- l'**80 %** del costo totale ammissibile di ogni progetto per i **progetti a carattere comunitario** (gli importi concessi ammonteranno di norma a 150 000 EUR, salvo in casi speciali laddove si tratti di un progetto più importante),
- il **50 %** del costo totale ammissibile di ogni progetto per i **progetti a carattere locale, regionale, nazionale o transnazionale** (gli importi concessi saranno di norma compresi tra 20 000 e 100 000 EUR).

5. CHI PUÒ PRESENTARE LE PROPOSTE?

Possono accedere ai finanziamenti della Commissione gli organismi con sede nell'Unione europea o in uno degli stati partecipanti all'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport ⁽³⁾:

- gli attuali 15 Stati membri ⁽⁴⁾,
- i 10 paesi in via di adesione ⁽⁵⁾. Tali paesi potranno tuttavia presentare proposte relative al presente invito soltanto per le azioni il cui avvio è previsto a partire dal 1° gennaio 2004 e la firma delle convenzioni non potrà aver luogo prima della data effettiva di adesione,

⁽³⁾ Articolo 9 della decisione n. 291/2003/CE.

⁽⁴⁾ Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia.

⁽⁵⁾ Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

- i paesi dell'EFTA-SEE ⁽⁶⁾, a condizione che abbiano formalizzato una domanda di partecipazione secondo le condizioni previste nell'accordo sullo Spazio economico europeo,
- i paesi candidati ⁽⁷⁾ all'adesione all'UE a condizione che abbiano formalizzato una domanda di partecipazione e concluso un accordo con la Commissione per stabilire le modalità della loro cooperazione.

L'anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004 è rivolto alle autorità pubbliche responsabili dell'educazione o dello sport, agli istituti di insegnamento nonché alle organizzazioni sportive (federazioni internazionali, europee o nazionali, comitati olimpici, confederazioni sportive nazionali e altre organizzazioni sportive, ecc.).

Per «organizzazione», «organismo», «istituto» ed ogni altra denominazione che figura nell'elenco summenzionato, si intende un'organizzazione dotata di personalità giuridica e registrata in conformità della normativa di uno Stato membro dell'Unione europea (o in via di adesione), degli stati candidati all'adesione o dello Spazio economico europeo al momento della presentazione della domanda di sovvenzione ⁽⁸⁾.

Si noti, tuttavia, che non potranno accedere al finanziamento:

- progetti che producano un profitto economico per i loro promotori,
- progetti presentati da singoli e che non hanno l'appoggio di una qualsiasi delle organizzazioni definite in precedenza.

6. AMMISSIBILITÀ

6.1. Criteri di ammissibilità

- 1) Verranno prese in considerazione esclusivamente le proposte debitamente compilate, secondo le condizioni indicate al paragrafo 9.1 (presentazione delle domande), e regolarmente ricevute entro i termini fissati.
- 2) I candidati dovranno rientrare tra le organizzazioni indicate al paragrafo 5.
- 3) I candidati dovranno risiedere in uno degli Stati membri o dei 10 paesi in via di adesione all'Unione europea ⁽⁸⁾.

Inoltre saranno accettate anche le candidature dei richiedenti con sede in uno stato che ha formalizzato la sua domanda di partecipazione all'AEES 2004, che si tratti di

⁽⁶⁾ Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

⁽⁷⁾ Bulgaria, Romania e Turchia.

⁽⁸⁾ Le organizzazioni europee o internazionali registrate in un paese che non partecipa all'AEES 2004 possono presentare delle proposte, se queste riguardano azioni che si svolgono sul territorio di almeno otto paesi partecipanti.

uno stato EFTA-SEE o degli stati candidati all'adesione. Tali progetti saranno presi in considerazione nella procedura di selezione, ma potranno essere selezionati soltanto se verranno conclusi in tempo utile gli accordi che consentono la loro partecipazione.

- 4) I candidati dovranno dar prova di non trovarsi in una delle situazioni seguenti:

- a) essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, o di avere a loro carico un procedimento di tal genere in corso;
- b) aver subito una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato attinente alla loro moralità professionale;
- c) aver commesso, in materia professionale, un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- d) non essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui deve essere eseguito l'appalto;
- e) essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;
- f) a seguito dell'aggiudicazione di un altro appalto o della concessione di una sovvenzione finanziata dal bilancio comunitario, essere stati dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione, per inosservanza delle loro obbligazioni contrattuali;
- g) trovarsi in una posizione di conflitto d'interessi;
- h) essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dalla Commissione per la partecipazione all'appalto, ovvero non aver fornito tali informazioni.

6.2. Il partenariato

Scopo principale del presente invito è quello di incoraggiare il partenariato tra istituti d'insegnamento, organizzazioni sportive e autorità pubbliche.

Tale partenariato potrà per esempio realizzarsi con la partecipazione di associazioni pubbliche e organizzazioni non governative attive nel settore dell'istruzione, della gioventù o dello sport. Sarà utile associare al progetto, nella misura del possibile e a seconda del tipo del progetto stesso, autorità pubbliche e organizzazioni sportive, nello spirito di partenariato auspicato dalla Commissione nella sua relazione al Consiglio europeo di Helsinki ⁽⁹⁾.

Per quanto riguarda i **progetti di portata comunitaria**, la realizzazione del progetto deve prevedere la collaborazione di partner di almeno **otto paesi partecipanti**.

Nell'ambito dei progetti di portata transnazionale o comunitaria si consiglia vivamente il partenariato con i paesi in via di adesione nonché con i paesi candidati all'adesione all'Unione europea che abbiano formalizzato una domanda di partecipazione.

6.3. Criteri di esclusione

Sono esclusi dal presente invito a presentare proposte:

- 1) i progetti che contemplano esclusivamente l'organizzazione di manifestazioni sportive che rientrino nella regolare programmazione di competizioni ufficiali o amichevoli;
- 2) i progetti presentati da persone fisiche;
- 3) i progetti avviati prima della firma della convenzione. Tuttavia, in deroga a tale disposizione, i progetti dei paesi in via di adesione iniziati successivamente al 1° gennaio 2004 e anteriormente alla data di adesione, non saranno esclusi dato che le convenzioni relative a proposte presentate da tali paesi non potranno essere firmate prima della data effettiva di adesione;
- 4) i progetti che si concludono successivamente al 31 dicembre 2004;
- 5) i progetti realizzati prima della data di presentazione delle candidature;

⁽⁹⁾ Relazione della Commissione al Consiglio europeo nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario — Relazione di Helsinki sullo sport — COM(1999) 644 def. del 10 dicembre 1999.

6) i progetti riguardanti azioni i cui risultati non sono trasferibili ad altri Stati;

7) i progetti a fini di lucro.

7. CRITERI DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE

Le proposte riguardanti **progetti di portata comunitaria** (cfr. paragrafo 3) saranno selezionate e valutate dalla Commissione.

Per la selezione e la valutazione delle proposte relative a **progetti di portata locale, regionale, nazionale o transnazionale** la Commissione sarà coadiuvata dagli organismi nazionali di coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione che istituisce l'Anno.

7.1. Criteri di selezione

I candidati dovranno dimostrare la propria capacità tecnica e finanziaria di portare a buon fine l'attività proposta; tale capacità sarà valutata essenzialmente sulla base:

- 1) delle informazioni fornite in merito alle qualifiche dei membri del gruppo incaricato del progetto, nonché in merito alla loro esperienza professionale;
- 2) dei conti annuali ufficiali dell'organismo richiedente relativi all'ultimo esercizio disponibile.

7.2. Criteri di aggiudicazione

La Commissione assegnerà le sovvenzioni tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) l'interesse dei progetti presentati per il miglioramento della qualità dell'istruzione formale e non formale, nonché per lo sviluppo di partenariati stabili tra istituti di istruzione e organizzazioni sportive;
- 2) apprezzamento degli aspetti organizzativi e di bilancio sulla base dei seguenti elementi:
 - a) piano di lavoro (chiarezza e adeguatezza tra gli obiettivi e gli strumenti proposti);
 - b) coerenza tra bilancio e piano di lavoro;
 - c) modalità di valutazione previste nell'ambito del progetto;

3) il valore aggiunto comunitario: i progetti presentati dovranno rivestire un interesse particolare per l'Unione europea:

- a) attuazione sperimentale a livello europeo;
- b) trasferibilità dei risultati;
- c) promozione di buone pratiche.

In sede di valutazione dei progetti, i criteri sopraindicati avranno un'importanza diversa per l'aggiudicazione della sovvenzione: il 40 % per il criterio a) e il 30 % per i criteri b) e c). Verrà prestata particolare attenzione alle proposte che tengono conto della lotta contro ogni forma di discriminazione di cui all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea ⁽¹⁰⁾.

Nel caso in cui si dovesse scegliere tra progetti considerati dello stesso livello, sarà garantita la priorità ai progetti che, nell'ordine:

- 1) coinvolgono il maggior numero di partner di diversi paesi;
- 2) prevedono una strategia realistica per ottenere una vasta copertura mediatica. Saranno particolarmente apprezzati i progetti in grado di attirare l'attenzione dei mass media locali, regionali e nazionali;
- 3) siano innovativi per quanto concerne l'integrazione dei valori trasmessi attraverso lo sport nell'educazione;
- 4) facciano acquisire consapevolezza e accrescano l'utilizzo e la diffusione delle tecnologie di «e-learning».

8. SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

8.1. Spese ammissibili

Sono ammissibili soltanto le seguenti spese purché siano effettivamente contabilizzate, a condizione che sia stato loro attribuito l'effettivo valore secondo le condizioni di mercato e purché siano inoltre identificabili e controllabili. Deve trattarsi di costi diretti (direttamente determinati dall'azione e indispensabili per la sua realizzazione, tenendo conto del principio costo/efficacia). Queste spese possono essere prese in considerazione

soltanto se successive alla data della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, nel caso dei paesi in via di adesione, saranno ammissibili le spese sostenute tra il 1° gennaio 2004 e la data effettiva di adesione.

— I costi del personale direttamente assegnato all'azione corrispondenti agli stipendi reali compresi gli oneri sociali, tranne gli stipendi dei funzionari pubblici,

— le spese di viaggio e di soggiorno del personale,

— i costi diretti connessi all'azione,

— le spese per lo svolgimento di conferenze e seminari (spese di organizzazione, spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti e dei relatori, servizi di interpretariato, onorari, ecc.),

— le spese per la diffusione di informazioni come le spese di produzione (pubblicazioni, libri, CD-ROM, video, Internet, ecc.), di traduzione, distribuzione, diffusione,

— gli altri eventuali costi diretti connessi all'azione,

— le spese generali con un tetto massimo del 7 % del totale dei costi diretti ammissibili.

8.2. Spese non ammissibili

Non sarà possibile assumersi gli oneri di:

— costi permanenti di funzionamento, ammortamento e attrezzature,

— costi dei materiali di consumo e delle forniture,

— costi del capitale investito,

— accantonamenti di carattere generale (per eventuali perdite, debiti futuri, ecc.),

— debiti,

— interessi passivi,

⁽¹⁰⁾ GU C 340 del 10.11.1997, pag. 173-308.

- costi di servizi finanziari,
 - crediti inesigibili,
 - perdite di cambio, a meno che esse non siano previste eccezionalmente ed espressamente,
 - spese superflue,
 - realizzazione di materiali e pubblicazioni a fini commerciali; tuttavia, si potranno prendere in considerazione monografie, collane, riviste, dischi, CD, CD-ROM, CDI, video, se parte integrante del progetto,
 - contributi in natura (ad esempio concessione di terreni, di beni immobili in tutto o in parte, di beni strumentali durevoli, conferimenti di materie prime, lavoro volontario non retribuito),
 - imposta sul valore aggiunto nel caso in cui il contraente sia in grado di recuperare l'IVA attraverso l'amministrazione finanziaria del proprio paese.
- i conti annuali ufficiali dell'organismo richiedente relativi all'ultimo esercizio disponibile,
 - lo statuto dell'organizzazione (qualora la domanda sia presentata da uno Stato membro o da un'autorità pubblica, questo documento può non essere richiesto),
 - la scheda di identificazione bancaria compilata dal beneficiario e certificata dalla banca. Tale certificazione è necessaria ai fini dell'esame della domanda,
 - i documenti che attestano ⁽¹²⁾ che il richiedente non si trova in una delle situazioni descritte al punto 4) del paragrafo 6.1 del presente invito,
 - le dichiarazioni seguenti:
 - «Qualora la mia proposta fosse accettata, autorizzo la Commissione europea a pubblicare le informazioni di cui al punto 10 del presente invito a presentare proposte» ⁽¹³⁾.
 - «Sono consapevole che il mio istituto/la mia organizzazione non può ricevere più di una sovvenzione da parte della Commissione per l'azione coperta dalla presente domanda, e m'impegno pertanto a ritirare ogni altra domanda di sovvenzione qualora la presente proposta fosse accettata, o a ritirare la presente proposta qualora fosse accettata un'altra domanda».

9. PROCEDURA

9.1. Presentazione delle domande

Soltanto i dossier contenenti tutti i documenti menzionati nell'elenco di seguito, presentati entro i termini stabiliti, debitamente compilati in una delle undici lingue ufficiali dell'Unione europea ⁽¹¹⁾ e corredati della documentazione richiesta, saranno ammessi alla procedura di selezione.

Sarà obbligatorio allegare i seguenti documenti:

- il modulo della domanda di sovvenzione, debitamente compilato, datato e firmato dal responsabile del progetto, contenente una descrizione dettagliata del progetto,
- il bilancio preventivo dettagliato ed equilibrato (uscite/entrate) espresso in euro con indicazione dei costi unitari per le varie rubriche di uscite e di entrate del bilancio preventivo. Tale bilancio dettagliato deve essere datato e firmato dal responsabile del progetto. Esso deve essere presentato obbligatoriamente sotto forma di tabella allegata al modulo della domanda,
- il curriculum vitae delle persone incaricate dello svolgimento dell'azione per la quale si richiede la sovvenzione,

⁽¹¹⁾ Danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco.

La Commissione si riserva il diritto di richiedere, se del caso, la costituzione di una garanzia bancaria.

Le domande di sovvenzione devono essere presentate in **tre esemplari** (un originale e due copie conformi), datate e firmate dalla persona responsabile del progetto. **I tre esemplari dovranno essere presentati in un'unica busta, accompagnati da una lettera ufficiale del richiedente.**

⁽¹²⁾ Nei casi di cui alle lettere a), b), d) o e) del paragrafo 6.1, viene accettata come prova sufficiente:

- nei casi di cui alle lettere a), b) ed e), la presentazione di un estratto dal «casellario giudiziario» o, in difetto, di un documento equivalente rilasciato da una competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti il soddisfacimento della condizione di cui trattasi;
- nei casi di cui alla lettera d), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Nel caso di cui alla lettera g) e qualora lo Stato membro interessato non rilasci siffatti documenti o certificati, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata resa dalla persona interessata davanti ad un'autorità giudiziaria od amministrativa, un notaio o un competente organismo professionale o commerciale nel paese d'origine od in quello di provenienza.

⁽¹³⁾ Se il beneficiario non accetta di firmare tale dichiarazione, deve essere allegata al modulo della domanda una documentazione giustificativa dettagliata. La Commissione ne terrà conto all'atto della procedura di aggiudicazione delle sovvenzioni.

Inoltre una versione elettronica del modulo di domanda (parti I, II e III), corredata della scheda di identificazione bancaria, compilata secondo il modello previsto, deve essere trasmessa per posta elettronica al servizio nazionale di coordinamento e alla Commissione (EAC-EYES2004@cec.eu.int). Il messaggio elettronico deve pervenire entro i termini di presentazione stabiliti per l'invio delle domande in versione cartacea (cfr. paragrafo 9.2).

Le buste devono riportare le seguenti indicazioni (i messaggi di posta elettronica devono recare le stesse indicazioni nell'oggetto):

- 1) **Invito a presentare proposte EAC 04/03.**
- 2) **Progetto (indicare la nazionalità del partner capofila) di portata (indicare se si tratta di un progetto di portata locale, regionale, nazionale o transnazionale).**

Le proposte devono essere spedite per raccomandata, per corriere oppure consegnate a mano (con ricevuta di ritorno). Le proposte inviate per corriere o consegnate a mano devono pervenire al servizio competente entro le ore 16.00 del termine ultimo per la presentazione delle domande, indicato al paragrafo 9.2.

Si consiglia di inviare i documenti mediante raccomandata.

Le domande relative a progetti di portata comunitaria devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG EAC C.5
Unità Sport
B-100 5/48
B-1049 Bruxelles

Le domande relative a progetti di portata locale, regionale, nazionale o transnazionale devono essere inoltrate all'organismo nazionale di coordinamento del paese del richiedente (elenco degli organismi di coordinamento: <http://europa.eu.int/comm/sport>).

Nel caso di progetti transnazionali che prevedano il coinvolgimento di istituti di più paesi, è necessario designare un istituto che assicuri il coordinamento del progetto. La domanda di sovvenzione deve essere inviata da tale istituto coordinatore all'organismo nazionale di coordinamento del proprio paese.

Le domande trasmesse per fax o unicamente per posta elettronica non saranno accettate.

Per presentare la domanda di sovvenzione è obbligatorio utilizzare **il modulo standard della domanda di sovvenzione**. Tale modulo può essere richiesto sul sito Internet dell'Unità Sport (<http://europa.eu.int/comm/sport>).

oppure ottenuto scrivendo all'organismo nazionale di coordinamento (**elenco degli organismi di coordinamento:**

<http://europa.eu.int/comm/sport>), che probabilmente potrà anche fornire una versione elettronica del modulo della domanda di sovvenzione.

9.2. Termine ultimo per la presentazione delle domande

Saranno stabilite tre scadenze per l'invio delle domande (farà fede il timbro postale):

- **il 4 luglio 2003** per i progetti il cui avvio è previsto prima del 1° gennaio 2004,
- **il 1° novembre 2003** per i progetti il cui avvio è entro il 1° gennaio 2004 e il 30 giugno 2004,
- **il 1° marzo 2004** per i progetti il cui avvio è previsto a partire dal 1° luglio 2004.

Il termine ultimo è tassativo e improrogabile. I progetti presentati dopo tale data saranno respinti.

9.3. Esame delle domande

Sarà cura della Commissione inviare l'avviso di ricevimento nel caso di domande relative ad azioni di portata europea, mentre nel caso delle altre azioni saranno gli organismi nazionali di coordinamento a provvedere all'invio di detto avviso. Ad ogni domanda sarà attribuito un numero di riferimento, da citare nella corrispondenza.

Gli organismi nazionali di coordinamento procederanno al primo esame delle domande e quindi inoltreranno tutte le domande alla Commissione, accompagnate da una valutazione per ciascun progetto.

La Commissione opererà quindi una selezione, che diventerà definitiva previa consultazione del comitato degli Stati membri istituito in virtù della decisione che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004.

Tutti i candidati la cui domanda non sarà stata accettata saranno informati per iscritto al termine della procedura di selezione.

Le proposte selezionate saranno oggetto di una procedura di approvazione finanziaria dettagliata durante la quale la Commissione potrà chiedere informazioni complementari ai responsabili delle azioni proposte.

9.4. Procedura di notifica e di versamento delle sovvenzioni

I candidati verranno informati, appena possibile, in merito alla decisione della Commissione relativa alla loro domanda di sovvenzione. Nessuna informazione sarà rilasciata prima che sia stata resa pubblica la decisione di selezione. I risultati della selezione dei progetti dovrebbero essere annunciati tre mesi dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda.

La selezione di un beneficiario non impegna la Commissione a concedere un contributo finanziario di importo pari a quello richiesto dal candidato. L'importo della sovvenzione non potrà essere superiore a quello richiesto.

In caso di approvazione definitiva, tra la Commissione e il beneficiario sarà concluso un accordo di finanziamento espresso in euro, che precisa le condizioni e l'importo del finanziamento. Tale accordo (l'originale) deve essere immediatamente firmato e rispedito alla Commissione.

Un anticipo pari al 60 % dell'importo della sovvenzione sarà versato entro i 45 giorni di calendario successivi alla firma della convenzione sottoscritta dalle due parti. Il saldo sarà versato entro i 45 giorni successivi al ricevimento e all'approvazione da parte della Commissione della relazione finale e di un rendiconto finale dettagliato delle entrate e delle uscite.

I beneficiari si impegnano a realizzare i progetti adottati, secondo le modalità presentate nella domanda di sovvenzione. Qualsiasi modifica al progetto deve essere autorizzata preventivamente dalla Commissione. La presentazione nel rendiconto finale di spese non indicate nella convenzione potrà comportare la richiesta da parte della Commissione della restituzione di una parte o della totalità della sovvenzione.

Qualora i **costi ammissibili reali** al termine dell'azione risultino **inferiori** al costo totale delle spese ammissibili stimate, la Commissione applicherà la **percentuale prevista** nella convenzione sui costi indicati nel bilancio allegato alla convenzione e il beneficiario sarà tenuto a rimborsare le somme già corrisposte eccedenti l'importo dovuto.

I progetti selezionati potranno essere oggetto di controlli e di valutazioni *ex ante* e di valutazioni *ex post*. Il responsabile dell'organizzazione dovrà impegnarsi per iscritto a fornire prove dell'utilizzazione corretta della sovvenzione. La Commissione e la Corte dei conti delle Comunità europee potranno controllare l'utilizzazione fatta della sovvenzione durante tutta la durata della convenzione nonché per un periodo di cinque anni dalla data di scadenza della convenzione.

9.5. Presentazione della relazione finale e del rendiconto finale

Al termine del progetto beneficiario del sostegno comunitario gli organizzatori dovranno presentare una **relazione d'attività** sui risultati del progetto e dovranno essere pronti a fornire alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie per la valutazione dello stesso. Questa relazione, che deve presentare una descrizione succinta ma completa dei risultati delle attività progettuali, dovrà essere comunque corredata delle pubblicazioni eventualmente realizzate. Dovrà essere realizzata conformemente

allo schema indicato nell'allegato che sarà accluso alla convenzione di sovvenzione.

La relazione finale deve essere inviata alla Commissione entro due mesi dalla fine dell'azione.

Un **rendiconto finale** deve essere allegato alla relazione.

Il rendiconto finale dovrà essere in pareggio, datato, espresso in euro, sottoscritto e certificato dalla persona abilitata, come previsto nello statuto dell'organizzazione. Il rendiconto finale dovrà essere obbligatoriamente presentato tramite l'allegato che sarà accluso alla convenzione di sovvenzione.

10. PUBBLICITÀ

La Commissione pubblicherà il nome e l'indirizzo dei beneficiari, l'oggetto e l'importo della sovvenzione, nonché la percentuale di finanziamento. La pubblicazione avverrà con l'accordo del beneficiario, sempre che le informazioni divulgate non siano di natura tale da mettere in pericolo la sua sicurezza o rechino pregiudizio ai suoi interessi finanziari (cfr. 9.1, punto 8).

In ogni pubblicazione riguardante il progetto, o in occasione di attività per le quali è utilizzata la sovvenzione, i beneficiari devono fare chiaramente menzione del sostegno fornito dall'Unione europea con le seguenti due frasi:

«Con il sostegno della Commissione europea — Direzione generale dell'Istruzione e della cultura — Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004».

«Le informazioni contenute nella presente pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o il parere della Commissione europea».

I beneficiari sono tenuti inoltre a far comparire il nome e il simbolo della Commissione europea su tutte le pubblicazioni, i manifesti, i programmi e gli altri prodotti realizzati nel quadro del progetto cofinanziato. Utilizzeranno a tal fine il logo e la veste grafica dell'AEES 2004 che saranno forniti dalla Commissione.

11. SUBAPPALTO

Qualora la realizzazione del progetto richiedesse un subappalto, il beneficiario dovrà aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, conformemente ai principi di trasparenza e di parità di trattamento per i potenziali contraenti, avendo cura di prevenire l'insorgere dei conflitti di interesse.